

Edizione di giovedì 8 Settembre 2022

CASI OPERATIVI

Indennità di trasferta al di fuori del Comune: è imponibile?

di **EVOLUTION**

IMPOSTE INDIRETTE

La cessione dell'usufrutto a termine fa perdere l'agevolazione prima casa

di **Ennio Vial**

CONTROLLO

Nuovi principi di revisione Isa Italia

di **Emanuel Monzeglio**

AGEVOLAZIONI

Università ed enti pubblici di ricerca tra i certificatori degli investimenti in R&S&I&D

di **Debora Reverberi**

IMPOSTE SUL REDDITO

La fiscalità dei redditi derivanti da attività di staking di criptovalute

di **Alessandra Fabbri**

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Le operazioni di cessione ed aggregazione di attività professionali - STP, fusioni e acquisizioni professionali

di **Goffredo Giordano di MpO Partners**

CASI OPERATIVI

Indennità di trasferta al di fuori del Comune: è imponibile?

di **EVOLUTION**



Un Comune riconosce un'indennità di trasferta ai propri dipendenti che utilizzano la propria autovettura per effettuare le trasferte al di fuori del Comune in cui è situata la sede lavorativa. Tale indennità è pari al costo che il dipendente avrebbe sostenuto per effettuare la trasferta utilizzando i mezzi pubblici. Il Comune vorrebbe sapere se l'indennità in parola concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente.

Preliminarmente occorre sottolineare che il reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, Tuir, è costituito da tutte le somme ed i valori in genere percepiti, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro subordinato.

Questa definizione particolarmente ampia, improntata al principio di omnicomprensività, comporta l'inclusione nel concetto di reddito di lavoro dipendente anche di tutte quelle somme e valori che, seppur prive di sinallagma con la prestazione lavorativa e non erogate direttamente dal datore di lavoro, siano comunque riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato (a titolo di esempio: l'indennità sostitutiva delle ferie, l'indennità di malattia e maternità).

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



IMPOSTE INDIRETTE

La cessione dell'usufrutto a termine fa perdere l'agevolazione prima casa

di **Ennio Vial**



La [risposta ad interpello n. 441 del 30.08.2022](#) affronta il caso di un **soggetto che ha beneficiato dell'agevolazione prima casa in occasione dell'acquisto**. Come noto, l'agevolazione viene meno se **entro un quinquennio interviene la cessione a titolo oneroso o gratuito dell'immobile**.

Era pacifico, anche prima del recente intervento, che l'agevolazione dovesse intendersi persa anche in caso di **cessione parziale**.

La [risoluzione 31/E/2006](#) ha chiarito all'epoca che, così come il regime di favore trova applicazione anche con riferimento all'acquisto di una quota di abitazione (cfr. [circolare 19/E/2001](#), paragrafo 2.2.3), allo stesso modo deve ritenersi che **la vendita di una quota o di una parte di essa** (prima dei cinque anni), determini la **decadenza** per la quota o porzione di immobile ceduta.

Poco tempo dopo, la [risoluzione 213/E/2007](#) ha chiarito che la cessione del diritto di nuda proprietà, entro i cinque anni dall'acquisto agevolato, comporta la **decadenza dal beneficio**.

Con il recente intervento si chiarisce che **la decadenza dall'agevolazione fruita interviene anche in caso di cessione di un diritto reale**, ma, ovviamente, limitatamente alla parte di prezzo corrispondente al **diritto parziario ceduto**.

Il chiarimento dell'Ufficio non desta particolari perplessità in quanto era da ritenersi come **scontato**. L'aspetto interessante, tuttavia, è rappresentato dal fatto che **il caso ha ad oggetto un usufrutto a termine e non vitalizio**.

Dalla lettura emerge che **la rettifica riguarda solamente il valore dell'usufrutto a termine**.

L'intervento di prassi richiama anche la **normativa utile al calcolo**. Evitando, in questa sede, di copiare e incollare le parole dell'Agenzia, proponiamo, in chiave pragmatica, una **tabella** che riporta il valore dell'usufrutto a tempo su un immobile del valore di 100.000 euro.

A	B	C
anni durata	valore usufrutto	valore nuda proprietà
1	1.234,60	98.765,40
5	6.022,30	93.977,70
10	11.681,90	88.318,10
15	17.000,70	82.999,30
20	21.999,10	78.000,90
25	26.696,50	73.303,50
30	31.111,10	68.888,90

La colonna A propone diverse durate dell'**usufrutto a termine**. La colonna B propone il valore dell'usufrutto mentre la colonna C propone il **valore della nuda proprietà**. Ovviamente, il valore della somma delle colonne B e C dà l'importo di 100.000 euro.

Quello che emerge al primo colpo d'occhio è il fatto che **il valore dell'usufrutto determinato per legge appare ragionevolmente inferiore al valore di mercato**. Ad esempio, è difficile pensare che un usufrutto decennale su un immobile di 100.000 euro valga **meno di mille euro all'anno**.

La perdita dell'agevolazione prima casa, ossia la differenza tra l'imposta di registro del 2% e del 9% verrà applicata solamente sul valore di **11.682 euro**.

Se pensiamo al caso di una **persona di 65 anni**, l'**usufrutto vitalizio vale il 50%** del valore della piena proprietà, mentre un **usufrutto ventennale**, che nella sostanza, potrebbe essere ritenuto quasi equivalente, presenta un valore del **22% circa**.

CONTROLLO

Nuovi principi di revisione Isa Italia

di **Emanuel Monzeglio**



Con la determina n. **21909 del 01.09.2022**, il Ministero dell'Economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato – ha **adottato, sentita la Consob, i nuovi principi di revisione internazionale Isa Italia**, che dovranno essere **applicati** alle revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano **dal 1° gennaio 2022 o successivamente**.

I nuovi principi – elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili unitamente ad Assirevi, INRL, Consob – rappresentano la **traduzione in lingua italiana dei principi internazionali Isa** adattata ed integrata con alcune **considerazioni specifiche** finalizzate a supportare la loro applicazione nel **contesto normativo italiano**.

Ne consegue che i **revisori legali e le società di revisione** iscritte nell'apposito registro di cui all'[articolo 2 D.Lgs. 39/2010](#), nello **svolgimento dei propri incarichi** di revisione – ai sensi dell'[articolo 9](#) e successivi del suddetto decreto – dovranno seguire la **versione aggiornata** dei seguenti **principi Isa Italia**: 200, 210, 230, 240, 250, 260, 265, 300, 315, 320, 330, 402, 450, 500, 501, 505, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 600, 610, 620, 700, 701, 705, 706, 710 e 720 **nonché i principi di revisione SA Italia** 250B, 700B e 720B.

Tali nuovi principi sono pubblicati sul **sito istituzionale** della revisione legale all'indirizzo: <http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/>.

Secondo quanto affermato dal **Presidente dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili** e dai **consiglieri nazionali dei commercialisti delegati ai sistemi di controllo e alla revisione legale**, il **quinto aggiornamento** in ordine temporale dei principi di revisione si è **reso necessario** per riflettere l'**evoluzione dei principi di revisione internazionali** emanati dallo IASB nonché le **modifiche alla normativa italiana** in materia di revisione in particolare riferimento alla disciplina della revisione legale del bilancio degli Enti del Terzo Settore.

Nello specifico, l'aggiornamento riflette sia le modifiche apportate ai principi di revisione internazionali Isa dallo IASB derivanti dall'esito del **progetto "Identifying and Assessing the Risk**

of Material Misstatement” – che ha portato alla pubblicazione del **nuovo principio Isa 315** pubblicato nel dicembre 2019 ma che **entrerà in vigore** per le revisioni dei **bilanci 2022** – sia quelle pubblicate nel mese di aprile 2020 a seguito dell’aggiornamento *dell’International Ethics Standards Board for Accountants’ International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (IESBA Code versione 2018)*.

Tali modifiche hanno comportato la necessità di procedere con i c.d. **“conforming amendments” ad una serie di principi Isa Italia**, ovvero il 200, 210, 230, 240, 250, 260, 265, 300, 330, 402, 500, 501, 530, 540, 550, 600, 610, 620, 700, 701 e 720.

Inoltre, sono state tenute in considerazione le **modifiche** – del contesto normativo italiano – **introdotte dal principio di revisione SA Italia 700B** *“Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale con riferimento al bilancio redatto secondo il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF – European Single Electronic Format)”* (vedasi articolo **“Nuova responsabilità del revisore legale con riferimento al bilancio redatto secondo il formato ESEF” del 01.04.2022**) nonché le previsioni normative aventi ad oggetto la disciplina della **revisione legale del bilancio degli Enti del Terzo Settore**.

In ultimo sono state apportate, altresì, talune **modifiche di sola natura editoriale** e non di carattere sostanziale come le precedenti sopra esposte.

Come sopra anticipato, l’attuale aggiornamento è il **quinto** dal primo set di **principi di revisione Isa Italia** entrati in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi **dal 1° gennaio 2015 o successivi** (ad eccezione del principio di revisione SA Italia 250B) in seguito alla determina della Ragioneria Generale dello Stato del 23.12.2014.

A partire da quest’ultima data, si sono susseguiti i seguenti aggiornamenti:

- Determina della Ragioneria Generale dello Stato del **06.2017** in cui è stato emanato il nuovo **principio di revisione SA Italia 720B** *“Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione ed alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”*. Sempre nello stesso anno, in data **31.07.2017** è stato elaborato il **nuovo principio di revisione Isa Italia 701** *“Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente”* unitamente alle **nuove versioni** dei **principi Isa Italia nn. 260, 570, 700, 705, 706 e 710**;
- Determina della Ragioneria Generale dello Stato datata **01.2018** in cui sono state elaborate le **nuove versioni** dei seguenti principi di revisione Isa Italia: **200, 210, 220, 230, 510, 540 e 600** in sostituzione delle precedenti versioni;
- Determina della Ragioneria Generale dello Stato datata **08.2020** in cui c’è stato il **più grande aggiornamento** dei principi di revisione Isa Italia a partire dalla sua entrata in vigore nel gennaio 2015. In particolare sono state elaborate le **nuove versioni**, in sostituzione di quelle precedenti, dei principi ISA Italia: **200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 265, 300, 315, 320, 330, 402, 450, 500, 550, 580, 610, 700, 701 e 705**;

- Determina della Ragioneria Generale dello Stato dello **scorso 11.02.2022**, attraverso la quale è stato **emanato** il già citato principio **SA Italia 700B**.

I **principi contabili** attualmente in vigore si possono trovare **al link riportato nel presente articolo** e, come più diffusamente illustrato nel principio di revisione internazionale (Isa Italia) n. 200, si sottolinea che i soggetti incaricati della revisione legale devono fare **riferimento al testo dei principi nella loro interezza, inclusa la sezione linee guida ed altro materiale esplicativo** che sono rilevanti ai fini di una corretta applicazione delle regole dei principi di revisione internazionali (Isa Italia).

AGEVOLAZIONI

Università ed enti pubblici di ricerca tra i certificatori degli investimenti in R&S&I&D

di Debora Reverberi



Il testo del **Decreto Semplificazioni fiscali convertito in Legge** individua i primi **soggetti legittimati al rilascio delle certificazioni degli investimenti in R&S&I&D**.

Come noto il Decreto Semplificazioni fiscali ha introdotto una rilevante **novità in materia di credito d'imposta R&S&I&D**, di cui all'[articolo 1, commi 198 e ss. L. 160/2019](#) e ss.mm.ii.: **un facoltativo sistema di certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti nell'ambito della ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, garantendone "l'applicazione in condizioni di certezza operativa" grazie al suo effetto vincolante nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e alla conseguente nullità degli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difforni da quanto ivi attestato.**

Nell'attesa dell'emanazione del DPCM, su proposta del Mise e di concerto col Mef, che era atteso per il 22 luglio scorso e **che definirà i requisiti dei certificatori**, la modifica apportata dalla Camera dei deputati all'[articolo 23, comma 3, D.L. 73/2022](#) convertito in L. 122/2022 specifica che, tra i **soggetti abilitati** al rilascio della certificazione siano **compresi, in ogni caso:**

- **le Università statali;**
- **le Università non statali legalmente riconosciute;**
- **gli enti pubblici di ricerca.**

Il dossier al Decreto Semplificazioni fiscali del Servizio studi precisa che gli **enti pubblici di ricerca sono individuati dall'[articolo 1 D.Lgs. 218/2016](#)** tra cui figurano, **a titolo non esaustivo**, l'Agenzia Spaziale Italiana (**ASI**), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (**CNR**), l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (**INVALSI**), l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile (**ENEA**), l'Istituto Nazionale di Statistica (**ISTAT**), l'Istituto Superiore di Sanità (**ISS**).

Il citato DPCM potrà individuare dunque **ulteriori soggetti pubblici o privati, in aggiunta alle Università e agli enti pubblici di ricerca, abilitati al rilascio della certificazione** in quanto in possesso di requisiti *“idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità”*, istituendone un **apposito albo dei certificatori tenuto dal Mise**.

Il sistema di certificazione delineato dal Decreto semplificazioni si applica alla qualificazione degli **investimenti già effettuati o da effettuare** nell'ambito delle attività ammissibili al credito d'imposta R&S&I&D in vigore a decorrere dall'esercizio in corso al 31.12.2020, **anche in relazione alle attività di innovazione tecnologica con obiettivi di innovazione digitale 4.0 o di transizione ecologica**.

Uniche **cause di esclusione dall'attestazione** sono:

- l'avvenuta **constatazione di violazioni** relative all'utilizzo del credito d'imposta R&S&I&D nei medesimi periodi;
- **l'avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento**, delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

L'operato dai certificatori sarà soggetto:

- ad attività di **vigilanza** secondo modalità definite dal DPCM;
- al **rispetto delle linee guida**, che verranno periodicamente **elaborate ed aggiornate dal Mise**.

Ne emerge dunque un **sistema di certificazione subordinato al controllo del Mise** che, a tal scopo, è stato autorizzato, dal comma 6 dell'[articolo 23 D.L. 73/2022](#), al reclutamento di un dirigente di livello non generale e di 10 unità di personale non dirigenziale.

Nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, il personale non dirigenziale potrà provenire da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e del personale in servizio presso l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza e del personale delle Forze armate e **della Polizia di Stato** (quest'ultima specifica aggiunta in sede di conversione in Legge), oppure potrà provenire da società e organismi **in house** (precisazione quest'ultima introdotta dalla Camera dei deputati).

Anche **l'iter di richiesta della certificazione** sarà regolamentato dal DPCM, per quanto concerne **modalità e condizioni di richiesta della certificazione e oneri** parametrati ai costi della procedura.

Nel complesso il Decreto Semplificazioni ha dunque delineato **un sistema di certificazione attivabile dal contribuente, a propria tutela, la cui efficacia sarà garantita dalla compresenza dei seguenti elementi**:

- **certificatori qualificati e sottoposti a vigilanza;**
- **qualificazione degli investimenti secondo linee guida del Mise;**
- **procedura di richiesta della certificazione e relativi oneri disciplinati dal DPCM;**
- **effetto vincolante della certificazione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.**

Unica deroga al sopra citato effetto vincolante è rappresentata dall'eventualità, contemplata dal comma 4 dell'[articolo 23 D.L. 73/2022](#), in cui ***“sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata”***.

IMPOSTE SUL REDDITO

La fiscalità dei redditi derivanti da attività di staking di criptovalute

di **Alessandra Fabbri**



Lo scorso agosto l'Agenzia delle Entrate ha reso pubbliche **due risposte a interpello**, la [n. 433 del 24.08.2022](#) e [n. 437 del 26.08.2022](#), afferenti il tema della **tassazione dei redditi riconducibili all'attività di staking** e la loro eventuale indicazione all'interno del modello **Redditi PF**.

Volendo rendere edotta un'ampia platea di lettori circa l'orizzonte argomentativo su cui l'Amministrazione finanziaria ha voluto intervenire, è possibile affermare che con il termine "**staking**" si fa riferimento a quel **periodo di tempo, retribuito anch'esso in criptovalute**, nel quale le **criptovalute possedute dall'investitore nel proprio wallet** vengono rese dalla **piattaforma "indisponibili"**, poiché utilizzate come **stake** nell'esecuzione delle operazioni di **validazione/convalida** necessarie alla generazione di nuovi blocchi.

Con il primo documento di prassi citato, la [risposta a interpello n. 433](#), l'Amministrazione finanziaria, in antitesi con quanto proposto dall'istante, ha ricondotto la suddetta remunerazione derivante dall'attività di "**staking**" alla **disciplina fiscale contenuta nell'articolo 44, comma 1, lettera h), del Tuir**, ovvero alla **tassazione applicata ai redditi di capitale**, ricomprendendo la disposizione normativa introdotta con il D.Lgs. 461/1997 non soltanto "*... gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale...*" aventi natura determinata, predeterminabile e variabile, ma altresì, come affermato nella **circolare 165/E/1998**, i "*... rapporti che non siano a prestazioni corrispettive ovvero nei quali il nesso di corrispettività non intercorra tra la concessione in godimento del capitale ed il reddito conseguito...*".

A quanto argomentato dall'Agenzia consegue, pertanto, che "*...possono essere attratti ad imposizione sulla base di tale disposizione **non soltanto quei proventi che sono giuridicamente qualificabili come frutti civili ai sensi dell'articolo 820 del codice civile** e cioè quei proventi che si conseguono come corrispettivo del godimento che altri abbia di un capitale, ma anche **tutti quei***

proventi che trovano fonte in un rapporto che presenti come funzione obiettiva quella di consentire un impiego del capitale...”, ovvero le criptovalute assegnate in premio a seguito dell’attività di staking.

Dacché, rientrando il provento in suddetta categoria reddituale esso viene a essere assoggettato, ai sensi dell'[articolo 26, comma 5, D.P.R. 600/1973](#), a una **ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26%**, che avendo carattere di definitività, **non prevede per il detentore-contribuente ulteriori obblighi di inserimento all’interno della dichiarazione annuale dei redditi.**

Per quanto attiene, poi, agli **obblighi di monitoraggio fiscale ex [articolo 4 D.L. 167/1990](#)** l’Amministrazione finanziaria, **confermando il principio fondamentale in base al quale gli stessi si legano alla localizzazione effettiva dell’intermediario**, richiamando il contenuto della circolare 38/2013 ed evidenziando la peculiarità del caso esposto dall’istante, ovvero la detenzione del *wallet* da parte di una persona fisica non imprenditrice fiscalmente residente in Italia presso una società di intermediazione italiana, ha ritenuto che al contribuente non sia da addebitare **né la compilazione del quadro RW e nemmeno al versamento dell’Ivafe.**

Se quanto sin qui chiarito dall’Agenzia delle Entrate evidenziava una **lucidità** e una **chiarezza** per certi versi sorprendente e lodevole da parte dell’Amministrazione finanziaria, pensiero simile non è esprimibile in relazione a quanto accaduto un paio di giorni più tardi, il 26.08.2022, quando l’Agenzia delle Entrate, tornando sul tema attraverso la **pubblicazione della risposta a interpello n. 437**, pur confermando in parte le “linee guida” palesate con il documento di prassi n. 433, ha ritenuto di dover **rettificare parte di quanto da essa stessa precedentemente affermato** e, condivisibilmente, motivato circa il carattere dell’imposizione applicata ai proventi derivanti da attività di *staking*.

Nello specifico essa, pur ribadendo che **a suddetti proventi accreditati da una società italiana nel wallet di un investitore-persona fisica fiscalmente residente in Italia deve essere applicato un prelievo “alla fonte” pari al 26 per cento**, ai sensi dell'[articolo 26, comma 5, D.P.R. 600/1973](#), ritiene che lo stesso debba avere natura di **acconto sulle imposte complessive dovute** e non, invece, di definitività, comportando consequenzialmente per il contribuente **l’obbligo di indicazione nella Sezione I-A “Redditi di capitale” del quadro RL del Modello Redditi.**

Sembra inevitabile evidenziare che l’Amministrazione finanziaria pronunciandosi in tale maniera **erroneamente abbia fiscalmente assimilato non residenti e residenti, estendendo a questi ultimi la medesima tipologia impositiva applicata ai soggetti che investono per il tramite di società di intermediazione fiscalmente localizzate all’estero**, posizione che senza dubbio necessiterà di un ulteriore **chiarimento.**

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Le operazioni di cessione ed aggregazione di attività professionali - STP, fusioni e acquisizioni professionali

di **Goffredo Giordano** di MpO Partners



Come abbiamo già avuto modo di evidenziare (si veda [La Cessione Dello Studio Professionale: Alcuni Spunti Di Natura Fiscale](#)) lo studio professionale (a differenza di un'azienda) è costituito da una pluralità di rapporti giuridici che, al momento della sua cessione (o nei processi di aggregazione) devono essere trattati, da un punto di vista valutativo, fiscale, civilistico tramite l'applicazione di differenti discipline.

Tutti questi argomenti verranno trattati dettagliatamente nel corso degli eventi formativi, gratuiti e validi ai fini della formazione professionale continua, organizzati in collaborazione con Euroconference a partire dal 20 settembre p.v. dal titolo "*Le operazioni di cessione ed aggregazione di attività professionali – STP, fusioni e acquisizioni professionali*".

Le città interessate saranno Bolzano, Trento, Udine, Vicenza, Treviso, Venezia, Padova, Parma, Lucca, Torino, Como, Monza, Cuneo, Genova, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Catanzaro.

L'obiettivo di queste giornate formative è quello di tracciare un quadro delle operazioni di cessione ed aggregazione di Studi professionali in Italia con particolare riferimento a Studi di Commercialisti e Consulenti del Lavoro.

Le giornate formative, della durata di tre ore ciascuna, sono suddivise in quattro parti.

Nella prima parte verrà descritta la prassi in Italia delle operazioni M&A di studi professionali, come vengono strutturate tali operazioni e quali sono i risvolti di natura fiscale. Nella seconda parte saranno descritti i metodi valutativi di uno studio professionale con evidenza delle differenze con i metodi di valutazione aziendale. Nel corso di questa parte verranno applicati i metodi scelti (il metodo reddituale/finanziario ed il metodo dei multipli) attraverso l'illustrazione di casi pratici. Nella terza parte sarà approfondito il tema relativo alle motivazioni che spingono i professionisti alle operazioni di cessione/aggregazione e le

clausole contrattuali peculiari per queste operazioni.

Nell'ultima parte verranno illustrati gli aspetti fiscali, civilistici e previdenziali delle Società tra professionisti.

Per avere informazioni in merito alle sedi ed orari si può consultare il [seguente link](#).

Le modalità di iscrizione sono due:

1. Accedere al [link](#) sopra riportato;
2. inviare una mail contenente l'indicazione di nome e cognome del partecipante all'indirizzo info@mpopartners.com.

Infine, tutti i partecipanti avranno l'opportunità di ricevere una consulenza gratuita e personalizzata one to one dai professionisti di MpO facendo una semplice richiesta inviando una email a segreteria@mpopartners.com.